

CAPITOLI
DEL MONTE
DEL MATRIMONIO
DI BOLOGNA.



In Bologna per Aleffandro Benacci. M D LXX XIII.

Con licenza de' Superiori.



MONTE DEL MATRIMONIO

Istituto di Previdenza per la Famiglia fondato nel 1583

STATUTO

*Assemblea Straordinaria dei Montisti
del 14 maggio 2023*

Palazzo di Residenza
Bologna – Via Altabella, 21

TITOLO PRIMO

NATURA E OGGETTO DELL' ISTITUTO

ART. 1

Il Monte del Matrimonio, fondato in Bologna nell'anno 1583 e costituito in ente morale con breve di Papa Sisto V in data 9 maggio 1586, ha per fine precipuo di agevolare il matrimonio dei figli dei montisti o delle persone da essi indicate; ha pure per fine di facilitare l'accesso alla professione religiosa o ad una attività professionale, secondo le condizioni stabilite nel presente statuto.

ART. 2

Il Monte del Matrimonio non può:

- 1) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- 2) effettuare servizi di incasso, pagamenti e trasferimenti di fondi per conto terzi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

ART. 3

È montista colui che effettua il conferimento iniziale. I montisti debbono essere di religione cattolica. Qualora si tratti di enti, con o senza personalità

giuridica, debbono avere la sede principale in Italia. In tutti i casi la richiesta di assumere la qualifica di montista deve essere approvata dal consiglio di amministrazione senza obbligo di motivazione.

Le modalità dei conferimenti successivi al primo versamento sono disciplinate dal regolamento dell'istituto.

E' esclusa la possibilità da parte del beneficiario di effettuare conferimenti a proprio favore.

ART. 4

All'atto del primo conferimento il montista indica la persona del beneficiario. Tale indicazione non può essere successivamente modificata o revocata.

Il montista non può indicare se stesso come beneficiario e dichiara, all'atto della domanda, di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le disposizioni statutarie.

ART. 5

I conferimenti sono vincolati al conseguimento di uno dei seguenti fini da parte del beneficiario entro il quarantesimo anno di età:

- 1) il matrimonio contratto secondo il rito cattolico e in conformità delle leggi civili;
- 2) l'ordine del presbiterato o la solenne professione religiosa ovvero la professione di voti perpetui, a

norma del diritto canonico;

3) il conseguimento della laurea, di un diploma a livello universitario ovvero l'iscrizione ad un albo professionale in conformità delle leggi vigenti;

4) il conseguimento del grado di ufficiale o sottufficiale in servizio permanente effettivo di un qualsivoglia corpo dello Stato;

5) l'esercizio, per almeno un anno scolastico non interrotto, di insegnamento di ruolo in scuola media, elementare o materna, pubblica o riconosciuta;

6) il battesimo cattolico del primo figlio.

ART. 6

Il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento del totale dei conferimenti effettuati a suo favore con gli incrementi maturati fino alla data del conseguimento del fine stesso.

I conferimenti cessano comunque di partecipare agli incrementi al quarantesimo anno di età del beneficiario.

Il beneficiario, qualora non abbia raggiunto alcuno dei fini indicati dal montista al quarantesimo anno di età o l'abbia raggiunto successivamente, ha diritto di ricevere una somma pari all'ammontare dei conferimenti effettuati a suo favore, aumentati di un terzo degli incrementi maturati a tale data. I restanti due terzi ricadono a favore della massa dei conferimenti.

E' facoltà del beneficiario, che ha conseguito

entro il quarantesimo anno di età uno dei fini previsti, di richiedere il pagamento parziale delle somme maturate in previsione del conseguimento di un secondo fine. Sulla parte non riscossa maturano ulteriori incrementi per intero sino al raggiungimento del secondo fine e comunque entro il quarantesimo anno di età; in caso contrario tutti gli incrementi maturati sulla parte dei conferimenti non riscossi e quelli maturati successivamente sono liquidati per un terzo al quarantesimo anno di età insieme alla parte dei conferimenti rimasti in essere. Analogamente viene operato per eventuali conferimenti successivi effettuati a norma dell'art. 3.

Gli incrementi da liquidare e maturati nel periodo successivo all'ultimo bilancio approvato sono determinati in base a quest'ultimo.

Il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni da quello in cui l'avente diritto ha provato le condizioni per ottenerlo.

ART. 7

Il beneficiario che abbia conseguito il diploma finale di scuola media superiore ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha la facoltà di riscuotere alla data del conseguimento del diploma una somma pari alla metà dei conferimenti, aumentata degli incrementi maturati su detta metà. Tale facoltà va esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dal conseguimento della condizione.

ART. 8

In caso di morte del beneficiario il totale dei conferimenti, maggiorato di un terzo degli incrementi maturati fino alla data del decesso, è pagato agli eredi testamentari o a quelli previsti dalla legge. I restanti due terzi ricadono a favore della massa dei conferimenti. In caso di avvenuto conseguimento di un fine gli incrementi maturati sono pagati per intero fino alla data del conseguimento del fine stesso. I suddetti pagamenti sono effettuati in conformità dell'art. 6 dello statuto.

ART. 9

Quando il beneficiario ha compiuto il sessantesimo anno senza che abbia chiesto il pagamento, il totale dei conferimenti viene destinato ad un fondo a disposizione degli aventi diritto, mentre i relativi incrementi vengono destinati alla massa dei conferimenti. Trascorsi dieci anni anche tali somme accantonate sono destinate alla massa dei conferimenti.

ART. 10

Il consiglio di amministrazione può autorizzare in via eccezionale il pagamento delle somme indicate nel presente titolo a richiesta dell'interessato che deduca gravi e giustificati motivi, tali ritenuti insindacabilmente dallo stesso consiglio.

ART. 11

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare attività idonee a stimolare la migliore conoscenza del Monte e l'afflusso di nuovi conferimenti, favorendo l'effettuazione di particolari servizi e prestazioni a vantaggio dei beneficiari. Ha pure facoltà di decentrare l'attività di promozione e di acquisizione dei conferimenti in luoghi diversi dalla sede principale.

ART. 12

Le donazioni, le eredità ed i legati a favore del Monte del Matrimonio sono accettati su delibera del consiglio di amministrazione, previo accertamento della rispondenza dell'atto alle finalità dell'ente.

ART. 13

I versamenti per i quali non si siano osservate le disposizioni del presente titolo si considerano come non avvenuti e sono restituiti al conferente senza incremento alcuno.

TITOLO SECONDO

NORME DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14

Le attività liquide dell'ente sono investite a giudizio dell'amministrazione, con riguardo alle ragioni di cautela e redditività degli investimenti stessi, nonchè alle disposizioni dell'art. 2.

ART. 15

Ciascun esercizio ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Non oltre il mese di aprile successivo deve essere redatto il bilancio d'esercizio. Il consiglio di amministrazione deve proporlo all'assemblea dei montisti per l'approvazione a termini del successivo art. 19.

ART. 16

Approvato il bilancio, l'avanzo netto dell'esercizio viene imputato ad incremento della somma dei

conferimenti e degli incrementi in essere a fine esercizio, con decorrenza dalla data del primo gennaio dell'esercizio successivo.

TITOLO TERZO

ORGANI STATUTARI E AMMINISTRATORI

ART. 17

Il Monte del Matrimonio è amministrato dall'assemblea dei montisti, mediante un consiglio di amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal priore presidente.

ART. 18

Fanno parte dell'assemblea tutti i montisti che rivestono tale qualità da almeno due giorni prima della data di pubblicazione, di cui al seguente art. 20.

Quando ad un montista siano succeduti più eredi, o quando il primo conferimento sia stato fatto congiuntamente da più persone, ha diritto di far parte dell'assemblea uno solo di essi, che sarà quello designato all'uopo per iscritto da tutti gli altri o, in difetto di tale designazione, il più anziano di essi.

ART. 19

L'assemblea è convocata in via ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno e in via straordinaria ogni

qualvolta il consiglio di amministrazione lo reputi opportuno o ne facciano domanda almeno cinquanta montisti.

ART. 20

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso da pubblicarsi almeno dieci giorni prima, su un quotidiano della città di Bologna. Esso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 21

Ogni montista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta da altro montista, purché questo non sia amministratore o dipendente del Monte del Matrimonio. Ogni montista non può essere portatore di più di due deleghe.

Gli enti possono intervenire in persona del presidente o di chi ne fa le veci o altra persona regolarmente delegata a termini dei loro statuti.

ART. 22

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di cinquanta montisti. In seconda convocazione l'assemblea è valida, se ordinaria, qualunque sia il numero degli

interventuti e, se straordinaria, con la presenza di almeno diciotto montisti.

Comunque in tutti i casi è richiesta la presenza di almeno cinque consiglieri.

ART. 23

Le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria sono valide se prese con i voti favorevoli dei due terzi dei votanti; tutte le altre lo sono con la metà più uno.

ART. 24

Ogni intervenuto ha un solo voto qualunque sia il numero e l'ammontare dei conferimenti da lui fatti.

Ove la deliberazione riguardi provvedimenti “*ad personam*” la votazione deve farsi con voto segreto; in tutti gli altri casi con il metodo che determinerà l'assemblea su proposta del priore presidente.

ART. 25

L'assemblea nomina, su proposta del priore presidente, il segretario che redige il verbale della riunione. L'assemblea inoltre nomina due scrutatori, i quali con il priore presidente ed il segretario firmano il verbale.

Quando si tratti di modificazioni dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio.

ART. 26

L'assemblea:

- 1) nomina i consiglieri e i revisori del bilancio (due effettivi e due supplenti);
- 2) approva il bilancio dell'esercizio;
- 3) approva le modifiche dello statuto;
- 4) delibera su tutti gli altri punti dell'ordine del giorno.

ART. 27

Il consiglio di amministrazione si compone di dodici montisti eletti dall'assemblea a voto segreto ed è rinnovabile ogni anno per una quarta parte.

ART. 28

I consiglieri durano in carica quattro anni dal giorno della loro nomina da parte dell'Assemblea e possono essere rieletti consecutivamente per non più di ulteriori due mandati.

Il consigliere rimane in carica sino alla fine dell'esercizio in corso se perde la qualifica di montista.

Il consigliere decade dalla carica quando per un anno non interrotto non sia intervenuto alle riunioni del consiglio di amministrazione. In caso di decadenza, decesso o rinuncia di un consigliere durante il quadriennio, il consiglio procede alla cooptazione di un nuovo consigliere, il quale entra in

carica immediatamente e vi resta fino alla prima assemblea ordinaria successiva. Tale assemblea procede alla sua conferma od alla nomina di altro consigliere.

Il consigliere così nominato dura in carica fino alla fine del quadriennio relativo a quello del consigliere sostituito.

ART. 29

I consiglieri eleggono nella prima riunione successiva all'assemblea ordinaria nel loro novero ed a voto segreto il priore presidente ed il vicepresidente, i quali restano in carica per un anno e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

Qualora il priore presidente ed il vicepresidente non potessero continuare per tutto l'anno nell'ufficio, si procederà nel modo stesso ad una nuova elezione per il rimanente periodo dell'anno.

ART. 30

Al priore presidente, o al vicepresidente in caso di suo impedimento, spettano la firma dell'ente e la sua rappresentanza in giudizio.

In caso di impedimento del priore presidente e del vice presidente, li sostituisce il consigliere più anziano per carica. In caso di pari anzianità si ha riguardo a quella di età.

ART. 31

Il consiglio di amministrazione è convocato dal priore presidente ogni qualvolta lo creda opportuno, mediante invito formale contenente gli oggetti da trattare.

Deve inoltre essere convocato quando lo richieda almeno la metà dei consiglieri in carica.

La convocazione di regola, e salvi i casi d'urgenza, deve farsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

ART. 32

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e sono presiedute dal priore presidente.

Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Le riunioni aventi per oggetto modifiche statutarie sono valide con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza dei due terzi più uno dei presenti.

Le votazioni riguardanti argomenti "*ad personam*" vengono prese con voto segreto.

Per la redazione del verbale funge da segretario il direttore degli uffici o, in caso di sua assenza, il consigliere all'uopo designato dal consiglio stesso a

norma del successivo art. 36.

ART. 33

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

- 1) le deliberazioni indicate negli articoli 3, 10, 11,12, 14, 15, 19, 28, 29, 32, 36;
- 2) la nomina, revoca e dimissioni del direttore degli uffici ed i relativi emolumenti;
- 3) la nomina, revoca e dimissioni degli impiegati ed i relativi stipendi;
- 4) la formazione dei regolamenti;
- 5) le proposte di modifiche allo statuto;
- 6) tutte le altre deliberazioni che il priore presidente crederà di provocare, purché non di competenza dell'assemblea.

ART. 34

Le deliberazioni sono esecutive appena prese.

I verbali sono approvati dal consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

I verbali sono firmati dal priore presidente e dal segretario.

ART. 35

L'esecuzione delle delibere è di competenza del direttore degli uffici o del consigliere con i compiti previsti dal successivo art. 36.

Il priore presidente ha facoltà di assegnare lo

svolgimento di determinati compiti specifici a uno o più consiglieri.

ART. 36

In caso di vacanza del posto del direttore degli uffici, il consiglio delibera di attribuire ad uno o più consiglieri il compito di sovrintendere al funzionamento degli uffici e di svolgere le attività di segretario devolute da questo statuto. In questo caso il consiglio può attribuire un compenso, determinandone l'ammontare.

Ai fini della gestione della liquidità, in aggiunta ai poteri del priore presidente, il consiglio delibera l'attribuzione di determinati poteri di firma a singoli consiglieri e al personale, fissandone le modalità.

ART. 37

Chi ha ricoperto la carica di priore presidente o di vicepresidente o per tre mandati di consigliere diventa, in forza del presente statuto e su sua espressa dichiarazione di volontà, consigliere onorario per tutta la durata della sua vita con voto consultivo anche se, nel frattempo, è venuta a cessare la qualifica di montista.

TITOLO QUARTO

REVISORI DEL BILANCIO

ART. 38

I revisori del bilancio, nominati dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, durano in carica per tre esercizi ed hanno attribuzioni di vigilanza e di controllo; in particolare essi devono procedere a:

- 1) saltuarie improvvisate verifiche della cassa e dei valori;
- 2) una revisione della gestione in occasione della compilazione del bilancio e riferirne all'assemblea dei montisti;
- 3) verificare l'esatta e corretta esecuzione delle delibere assunte dal consiglio;
- 4) riferire al consiglio di amministrazione eventuali proposte ed osservazioni.

I revisori potranno adempiere alle loro incombenze anche singolarmente, fatta eccezione per il disposto del punto n. 2).

I revisori possono essere riconfermati e spetta loro un compenso determinato dall'assemblea.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Il presente statuto ha effetto dal giorno della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in base alle norme statutarie previgenti.

Il conteggio dei mandati al fine della rieleggibilità comprende, per i consiglieri in carica, anche i mandati già effettuati.

